

Convenzione inerente il disciplinare d'uso dei beni mobili (veicoli) di proprietà della Regione Marche assegnati all'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ventuno (21) del mese di luglio, nella sede della Giunta Regionale in Via G. Da Fabriano n. 2/4 Ancona

TRA

La Regione Marche, (C.F. 80008630420), di seguito denominata "Regione", in persona del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato D.ssa Daniela del Bello nata ad Ancona, il 25 dicembre 1967 (C.F. DLBDNL67T65A271P) e domiciliata per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano n. 2/4

E

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (già Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche - A.S.S.A.M) di seguito denominata Agenzia, con sede in via Dell'Industria n. 1, Osimo Stazione (AN), CF/P.IVA 01491360424, rappresentata dal Dott. Andrea Bordoni, nato a Senigallia (AN), il 25.01.59, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede sopra evidenziata

PREMESSO che

1) la legge regionale 12 maggio 2022 n. 11 ha trasformato l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche - A.S.S.A.M in ente pubblico non economico, denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca- M.A.P.";

2) l'articolo 13 della L.R. 11/2022 prevede che l'Agenzia dispone di un proprio patrimonio e altresì di beni conferiti in uso dalla Giunta regionale (identica disposizione era contenuta nella legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9, articolo 16 di istituzione dell'A.S.S.A.M.);

3) con D.G.R. n. 2534 del 30/10/2001 veniva affidata all'A.S.S.A.M. la gestione delle strutture inerenti le attività vivaistiche;

5) l'Agenzia per la gestione fisica dei vivai sopra di cui al punto 3), ora come allora, utilizza macchine operatrici, veicoli e rimorchi agricoli di proprietà della Regione Marche;

per tutto quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione regola le modalità di utilizzo dei beni mobili (veicoli stradali/agricoli - rimorchi) della Regione assegnati all'Agenzia sulla base degli atti specificati nella premessa che qui è integralmente richiamata.

I beni oggetto della presente convenzione, sono quelli elencati nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 18/06/2022.

ART. 2

AUTONOMIA GESTIONALE

L'Agenzia dispone dei beni assegnati, di cui all'art. 1, destinati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni conferitegli dalla legge regionale istitutiva.

L'attività gestionale dei beni è effettuata in completa autonomia, con i soli limiti stabiliti dalla destinazione d'uso degli stessi, dagli obblighi derivanti

dalla legge e dalla presente convenzione.

ART. 3

OBBLIGHI

I beni oggetto della presente convenzione si intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Ai sensi dell'articolo 1804 c.c. i beni di cui sopra, devono essere custoditi e conservati dall'Agenzia secondo la diligenza del buon padre di famiglia, escludendo fin d'ora la possibilità, da parte di quest'ultima, di concedere a terzi il godimento di tali beni senza il consenso della Regione.

ART. 4

ONERI DERIVANTI

Le parti convengono che tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei beni, di cui all'art. 1, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli derivanti da obblighi normativi, sono a completo carico dell'Agenzia che si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Si precisa che i contratti di assicurazione R.C.A. continueranno ad essere intestati alla Regione, in quanto Ente proprietario ai sensi di legge dei veicoli, anche se il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico dell'Agenzia che provvederà annualmente al rimborso, sulla base di documenti che la Regione rilascerà a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa.

Eventuali oneri di demolizione e attività correlate, su preventiva autorizzazione espressa della Regione, saranno sostenuti dall'Agenzia.

ART. 5

RESPONSABILITÀ

L'Agenzia si impegna ed obbliga a mantenere indenne la Regione da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo dell'Agenzia durante il periodo di utilizzo dei beni oggetto della presente convenzione. Parimenti si impegna ed obbliga a mantenere indenne la Regione da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada. In caso di sinistro, l'Agenzia si obbliga, indipendentemente dalle responsabilità, ad inviare immediatamente alla Regione la denuncia del danno; eventuali spese di ripristino dei beni saranno a carico dell'Agenzia.

ART. 6

RESTITUZIONE

Le parti espressamente convengono di non stabilire un termine per la restituzione dei beni, pertanto l'Agenzia è tenuta alla resa non appena la Regione lo richieda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1810 del C.C..

Al momento della restituzione i beni oggetto della presente convenzione dovranno trovarsi nelle medesime condizioni di conservazione in cui si presentano al momento di sottoscrizione della stessa, fatto salvo il normale deperimento d'uso; l'Agenzia potrà essere chiamata a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia alla stessa imputabile per colpa o dolo.

ART. 7

REGISTRAZIONE E SPESE

Tutti gli oneri relativi alla registrazione del presente contratto, saranno a carico dell'Agenzia.

ART. 8

FORO ESCLUSIVO

Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Ancona.

ART. 9

RINVIO

Per quanto non espressamente disposto dal presente si rinvia alle norme di legge.

La Regione

L'Agenzia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. le parti dichiarano di aver preso esatta conoscenza e quindi di accettare le clausole di seguito indicate: ART. 1 (OGGETTO); ART. 2 (AUTONOMIA GESTIONALE); ART. 3 (OBBLIGHI); ART. 4 (ONERI DERIVANTI); ART. 5 (RESPONSABILITÀ); ART. 6 (RESTITUZIONE) ART. 7 (REGISTRAZIONE E SPESE); ART. 8 (FORO ESCLUSIVO); ART. 9 (RINVIO).

La Regione

L'Agenzia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa